

COPIA



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **Venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in **sessione ordinaria** il Consiglio Comunale in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. CAFFARO Elena - Sindaco	Sì
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere	Sì
3. BREGOLIN Davide - Consigliere	Sì
4. MELAN Renzo Lori - Consigliere	Sì
5. FONZETTO Silva - Consigliere	Sì
6. GALISSE Valter - Consigliere	No
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere	Sì
8. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere	Sì
9. VIERIN Silvana - Consigliere	No
10. ALBERGA Elia Antonio - Consigliere	No
11. ZAPPATERRA Davide - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presente l'Assessore esterno Dagassolemi Walter, assente l'Assessore esterno Stabile Emiliano.

Assume la presidenza il Sig. **CAFFARO Elena** – Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Eugenio VITERBO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si occupa dell'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo negli articoli 42 e seguenti e in varie altre disposizioni;

Visto che l'articolo 7 del citato Testo Unico consente al comune di adottare Regolamenti anche per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto, altresì, l'art. 38, co. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di "Consigli Comunali e Provinciali";

Considerato che:

- l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che aveva disposto quanto segue: «1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza [...], i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- con successivi provvedimenti, è stato prorogato il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- dal 1° aprile 2022, è cessato lo stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica;
- quanto previsto, da ultimo, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Generali Interni e Territoriale con propria Circolare n. 33 del 19 aprile 2022, in merito alla possibilità degli Enti locali di poter disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali in modalità mista o in videoconferenza, secondo cui «*gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità e regolare svolgimento delle stesse [...]*»;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 (*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*), che prevedono quanto segue: "1. *Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).* 2. *Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.*";

Ritenuto di dover adeguare il funzionamento del Consiglio comunale secondo la disciplina *ut supra* richiamata;

Considerato, in particolare, di dover apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale:

- l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.»;*

- l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 – Luogo delle adunanze consiliari

1. *Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta Via Cesare Battisti n. 1. In caso di riunione in videoconferenza, la seduta è convocata dal Presidente dalla sede comunale, assistito dal Segretario comunale o da un suo sostituto.*
2. *Le sedute in videoconferenza si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.*
3. *Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza; in particolare, in caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.*
4. *La possibilità di riunirsi in videoconferenza o in modalità mista è estesa anche alla sedute della Conferenza dei capi gruppo e alle Commissioni consiliari.*
5. *Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, o in videoconferenza.*
6. *Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta.*
7. *Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula o in modalità telematica durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente.*
8. *La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati. In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le sedute pubbliche del Consiglio possono essere trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.*
7. *La conferenza dei capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, o in videoconferenza quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.*
8. *La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.*
9. *All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.»*

- è inserito l'art. 2-bis:

«Articolo 2-bis – Tutela della privacy e registrazioni delle riunioni

1. *La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.*
2. *Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute*

dell'assemblea e nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

3. *Quando il Consiglio si riunisce in videoconferenza o in modalità mista, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.*
4. *Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, Consiglieri comunali e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.*
5. *Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.»*

- l'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Articolo 13 – Convocazione del Consiglio comunale

1. *La convocazione del Consiglio Comunale, così come della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari, è disposta dal Presidente in presenza, in videoconferenza o in modalità mista.*
2. *L'avviso di convocazione deve indicare:*
 - *l'organo cui si deve l'iniziativa;*
 - *il giorno e l'ora dell'adunanza;*
 - *il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;*
 - *l'ordine del giorno, anche sottoforma di allegato.*
3. *Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno o l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.*
4. *La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:*
 - *l'adozione dei necessari accorgimenti tecnologici atti a garantirne la più completa riservatezza, in caso di sedute segrete;*
 - *l'identificazione degli intervenuti;*
 - *la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;*
 - *la visione degli atti della riunione;*
 - *lo scambio di documenti;*
 - *la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.*
5. *Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.»;*

- l'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Articolo 14 – Distinzione delle sedute – Definizioni

1. *Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – a seduta di seconda convocazione – pubbliche – segrete e aperte.*

2. *Sedute ordinarie – sedute straordinarie.* Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni previste dall'art. 32/2 lettera a) e b) della legge 142/90. Sono straordinarie tutte le altre.
3. *Sedute urgenti:* sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
4. *Convocazione sedute:* nelle sedute di convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il Sindaco. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti e di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale.
5. *Le sedute del Consiglio sono pubbliche.* La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente. Le sedute in videoconferenza possono essere trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
6. *La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.* Le sedute segrete in videoconferenza sono svolte adottando i necessari accorgimenti tecnologici atti a garantirne la più completa riservatezza; durante la seduta segreta restano in aula o collegati in modalità telematica i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio..
7. *Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.*
8. *Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.*
9. *In caso di seduta telematica da remoto, pubblica o segreta, ai consiglieri è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari).»;*

- l'art. 16 è sostituito dal seguente:

« **Articolo 16 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini**»;

1. *Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.*
2. *L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza; all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.*
3. *L'avviso di convocazione deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale:*
 - a) *per le convocazioni ordinarie, cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;*
 - b) *per le convocazioni straordinarie, tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;*
 - c) *per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.»;*

- l'art. 24 è sostituito dal seguente:

« **Articolo 24 – Ordine dei lavori – Sedute deserte**

1. *I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale. In caso di videoconferenza, la verifica del numero legale è accertata dal Segretario comunale mediante risposta in video e voce alla chiamata per appello nominale. Al fine della determinazione del numero legale, sono considerati presenti i consiglieri collegati da remoto*
2. *Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della*

dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

3. *I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.*
4. *Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.*
5. *Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.»;*

- l'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Articolo 33 – Sistemi di votazione

1. *Nelle sedute in presenza le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto.*
2. *Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.*
3. *Nelle sedute in videoconferenza, le votazioni hanno luogo:*
 - a) *per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, a cui segue l'espressione da parte del consigliere del proprio voto favorevole, contrario o di astensione;*
 - b) *mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;*
 - c) *mediante le modalità previste dalla piattaforma informatica utilizzata, fermo restando l'accertamento dell'identità dei votanti e della loro espressione di voto.*
4. *Le votazioni a scrutinio segreto sono svolte mediante modalità previste dalla piattaforma informatica o l'utilizzo di sistemi di espressione del voto o utilizzo di schede/modelli telematici che garantiscano la segretezza del votante.*
5. *Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.»;*

- l'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Articolo 46 – Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione a norma dell'art. 96 comma 3 dello Statuto Comunale. »*

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto Regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, ai sensi del medesimo articolo testè citato, il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comportante nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con n. 8 voti unanimi e favorevoli;

PROPONE

1. **DI APPORTARE** al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che si allega alla presente quale parte integrante del presente provvedimento, le modifiche agli articoli 1, 2, 13, 14, 16, 24, 33 e 46 e l'inserimento dell'articolo 2-bis, come meglio e compiutamente espresse in narrativa, che si intende qui integralmente richiamata;

2. DI PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito internet del Comune;
3. DI COMUNICARE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

In esecuzione all'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Ingrid MAZZARINO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to CAFFARO Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Eugenio VITERBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2022

Li, 30/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to CLEMENTE Dott.ssa Sandra

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
MAZZARINO Dott.ssa Ingrid

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-giu-2022

DIVENUTA ESEGUIBILE

X Per l'immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to MAZZARINO Dott.ssa Ingrid